

Decreto del 20 novembre 2013 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Ai fini dell'accertamento della causa di scioglimento di cui al n. 4 dell'art. 2484 c.c., il bilancio di esercizio deve essere compiutamente formato e approvato, per tale intendendosi il bilancio la cui approvazione risulti da deliberazione assembleare previa deliberazione del consiglio di amministrazione, giacché la redazione del progetto di bilancio costituisce, ai sensi dell'art. 2475, ultimo comma, c.c., inderogabile prerogativa dell'organo amministrativo, costituito nel caso di specie quale consiglio di amministrazione.

La perdita rilevante, ai fini dello scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, deve essere, al netto delle riserve, di un terzo del capitale sociale, come si desume dal combinato disposto degli artt. 2484, primo comma, n. 4, e 2482 ter c.c.

Principi espressi in ipotesi di rigetto di ricorso, ex artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c., a fronte dell'asserita inerzia del consiglio di amministrazione di una s.r.l. nell'accertamento, e conseguente convocazione dell'assemblea, della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.

[D. 20.11.2013](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)